



Città metropolitana
di Venezia

*Dipartimento dei Servizi al Territorio
Gestione del Patrimonio Edilizio*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E PICCOLA RISTORAZIONE, DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE E DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AUDITORIO PRESSO IL CENTRO SERVIZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 1

Oggetto, durata e forma

La gara ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs n. 50/2016, del servizio di gestione bar e piccola ristorazione, dell'installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande e dei servizi relativi alla gestione dell'auditorio presso il centro servizi della Città metropolitana di Venezia sito in Venezia Mestre Via Forte Marghera 191.

La Città Metropolitana di Venezia, per l'assolvimento dell'attività di cui alla presente gara, mette a disposizione un'area definita, indicata nella planimetria di cui all'allegato n. 1 del presente Capitolato.

Il concessionario, alla data di inizio dell'affidamento, deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni ad esercitare l'attività commerciale di cui al presente appalto.

L'appalto decorrerà dalla data di stipulazione dell'atto di concessione e avrà la durata di anni cinque, con un eventuale rinnovo per ulteriori due anni, a discrezione della Città Metropolitana, fatto salvo la risoluzione, per effetto di intervenute modifiche legislative in ordine alle funzioni conferite alla Città Metropolitana di Venezia, senza diritto di alcun rimborso da parte del concedente.

Art. 2

Funzionamento ed orari

La gestione bar deve essere effettuata, nei locali affidati, a favore di tutto il personale dipendente, degli ospiti del Centro Servizi della Città Metropolitana di Venezia e di eventuale pubblico esterno.

L'apertura del bar deve essere garantita tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 17.30.

L'orario di apertura e di chiusura del bar dovrà comunque garantire una certa flessibilità in particolare in occasione di incontri istituzionali convocati dalla Città metropolitana.



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

La gestione dell'auditorio deve essere effettuata, nei locali affidati, a favore della Città Metropolitana di Venezia o dei soggetti che ne faranno esplicita richiesta.

La gestione dell'auditorio deve essere svolta secondo le seguenti fasce orarie:

1. dalle 8.00 alle 18.45 dal lunedì al venerdì;
2. dalle 19.00 alle 24.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 24.00 sabato e domenica e festivi.

Si fa presente che sono previsti n. 40 utilizzi gratuiti annui richiesti dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Venezia, di cui 30 in prima fascia e 10 in seconda, posti a base di gara, oltre a quelli ulteriori che il concessionario offrirà in sede di presentazione dell'offerta.

Gli ulteriori utilizzi gratuiti verranno utilizzati fino ad un massimo del 25% nella fascia oraria n.2 e la restante parte nella fascia oraria n. 1.

Il canone annuo per l'affido dei locali bar ed auditorio e per l'installazione dei distributori automatici deve essere versato semestralmente dai soggetti che usufruiranno di detto affido.

L'organizzazione e la gestione del bar e dei distributori automatici è totalmente a carico del concessionario il quale deve provvedere in merito, ai sensi della normativa vigente in materia.

La gestione del bar deve essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, e ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.

Art. 3

Attivazione del servizio

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presa in consegna dei locali deve avere inizio l'erogazione del servizio.

Art. 4

Oneri a carico del concessionario

Il concessionario è tenuto:

- al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e sicurezza nonché alle prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Venezia;
- ad attivarsi per l'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar e gestione dei distributori automatici che per eventuali servizi aggiuntivi proposti, comunque compatibili con la struttura;
- ad effettuare presso i locali acquisiti in concessione gli adeguamenti ed allestimenti necessari allo svolgimento dell'attività. Resta inteso che nulla sarà dovuto al concessionario per detti adeguamenti. Eventuali variazioni sostanziali, nel corso della durata del contratto, potranno essere apportate agli allestimenti e agli arredi solo previo nulla osta dell'Ente;
- a segnalare per iscritto alla Città Metropolitana di Venezia la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei locali. In assenza, la Città Metropolitana di Venezia non risponde dei danni



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

derivanti da mancata manutenzione straordinaria. Il concessionario non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria;

- all'uso esclusivo dei locali per l'attività interna, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti al contratto;
- a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti imposte, tasse, concessioni, ecc. relative alla gestione;
- a provvedere alla manutenzione ordinaria e alla perfetta pulizia dei locali indicati nella planimetria di cui all'allegato n. 1 per bar, auditorio e spazi di pertinenza e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite dalla Città Metropolitana di Venezia;
- a far rispettare nei locali adibiti a bar e auditorio l'assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili;
- a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa, tutti i rifiuti prodotti;
- a provvedere che l'attività del bar o la gestione dell'auditorio non ostacoli la normale attività della Città Metropolitana di Venezia;
- a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto alla Città Metropolitana di Venezia derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del bar o dell'auditorio o dei distributori automatici a titolo di inadempienze e responsabilità del concessionario e all'immediato rimborso, salvo il diritto della Città Metropolitana di Venezia di rivalersi sul deposito cauzionale;
- a farsi carico degli oneri per le aperture e le chiusure straordinarie dell'auditorio (ovvero esclusi i giorni dal lun al ven dalle 8.00 alle 18.45) tramite l'utilizzo di un codice riservato per la gestione dell'allarme antintrusione installato presso la zona bar e auditorio;
- a garantire, oltre alla custodia e alla pulizia dell'auditorio, il service tecnico comprendente il funzionamento delle apparecchiature audio – video, delle luci e delle apparecchiature informatiche;
- a segnalare tempestivamente eventuali guasti e malfunzionamenti delle apparecchiature così da permettere la riparazione o sostituzione delle stesse da parte della Città Metropolitana di Venezia;
- a farsi carico degli oneri e le competenze relative alle attività in oggetto ed all'utilizzo dell'auditorio, indicate dal Documento di Valutazione dei Rischi del 20/10/2011 della Città Metropolitana di Venezia (Allegato 3), di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché alla gestione dell'emergenza per l'utilizzo dell'auditorio.

Art. 5

Qualità e quantità dei prodotti alimentari somministrati

Il concessionario dovrà impiegare esclusivamente alimenti di prima qualità e freschezza, in conformità alla propria offerta tecnica e nel più rigoroso rispetto delle norme igieniche e di sicurezza alimentare, nonché assumere tutti gli accorgimenti e le cautele per la gestione di ospiti con intolleranze alimentari.

Tutti i prodotti dovranno essere in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio, in particolare per quanto concerne i prodotti a prezzo definito in sede di offerta.

Il concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sul rispetto del presente articolo.

Art. 6



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

Auditorio e servizio di catering

L'utilizzo dell'auditorio da parte dei soggetti richiedenti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio.

Nelle giornate di apertura dell'auditorio dovrà essere garantita la contemporanea apertura del bar.

Per eventuali richieste di servizio di catering presso i locali dell'auditorio è prevista la gestione in esclusiva da parte del concessionario al fine di assicurare l'utilizzo in sicurezza dei locali.

Lo svolgimento del servizio di catering dovrà essere svolto dal concessionario nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in gara.

Si precisa che l'auditorio, pur essendo locale rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza, non possiede il Certificato di Prevenzioni Incendi e l'autorizzazione per Pubblico Spettacolo.

Art. 7

Distributori automatici di alimenti e bevande

Il concessionario dovrà fornire ed installare, entro la data indicata nella lettera di aggiudicazione, i distributori muniti di marcatura CE, a basso consumo con classe energetica certificata e, per i distributori refrigerati, con classe energetica A o superiore.

Il concessionario non potrà installare in modo autonomo distributori in eccedenza rispetto a quelli proposti in sede di gara o in luoghi diversi da quelli concordati con l'Amministrazione.

Ogni modifica dovrà essere autorizzata dal Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio.

I distributori dovranno:

- erogare i prodotti con l'inserimento di monete e con chiave elettronica capace di gestire crediti elettronici a scalare;
- essere dotati di etichette con chiare indicazioni sul prezzo di vendita per singolo prodotto.

Su ogni distributore dovranno essere riportate, in modo chiaro ed evidente, le istruzioni sia della macchina che del sistema di pagamento, nonché i seguenti dati:

- numero identificativo del distributore;
- ragione sociale della Ditta;
- numero telefonico e/o indirizzo mail per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di merce esaurita.

La Ditta è tenuta altresì ad indicare sui distributori le modalità da seguire in caso di mancata erogazione del prodotto.

I distributori installati resteranno esposti al pubblico a rischio della Ditta, esonerando la Città Metropolitana di Venezia da ogni responsabilità per danni agli stessi o guasti.



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

Tutti i prodotti destinati alla vendita devono essere di alto livello qualitativo e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

Il concessionario rimane l'unico responsabile della buona qualità dei prodotti e per eventuali sofisticazioni o avarie degli stessi.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza.

Sarà cura del concessionario provvedere:

- al rifornimento delle materie prime e dei prodotti preconfezionati;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature installate;
- garantire la perfetta igienicità e pulizia dei distributori sia interna che esterna;
- in caso di guasto, segnalato per iscritto, anche via mail, la ditta deve provvedere alla riparazione, a proprie spese, entro 8 ore lavorative dalla segnalazione.

Art. 8

Utenze

I consumi di energia elettrica, riscaldamento e di acqua potabile dei locali ad uso bar - ristorazione sono a carico del concessionario. I consumi di:

- energia elettrica sono totalmente a carico del concessionario che deve rilevarli mediante il contatore a defalco esistente, e rimborsarli semestralmente alla Città Metropolitana di Venezia secondo le tariffe vigenti che devono essere richieste preventivamente al Servizio di Gestione del Patrimonio Edilizio. L'assegnatario deve comunicare all'atto del pagamento dei consumi il dato rilevato relativamente ai Kwh semestrali consumati. A titolo orientativo si segnala che negli ultimi 3 anni il consumo medio annuo è stato di circa 47.500 KWh per un costo unitario di 0,20 €/kWh, pari ad un importo medio annuo di € 9.500,00.
- acqua potabile sono totalmente a carico del concessionario che deve pagare un forfait di € 150,00 annui in due rate semestrali;
- riscaldamento dei locali affidati sono totalmente a carico del concessionario che deve rimborsarli in due rate semestrali con un importo forfettario pari a 1.100,00 € annui.

Si precisa che non sono previsti rimborsi per i consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento per gli altri ambienti e per i distributori automatici, considerando che tali costi si intendono ricompresi dall'offerente nell'ambito dell'offerta economica di cui alla busta C.

I costi e la gestione di smaltimento dei rifiuti prodotti (urbani, organici e da raccolta differenziata) sono a carico del concessionario con riguardo ai locali ad uso esclusivo ovvero bar e spazi annessi oltre all'auditorio ed agli spazi collettivi (area di pertinenza auditorio). Il concessionario si obbliga ad aprire a proprio nome, presso i competenti uffici del Comune di Venezia, la cartella esattoriale della tassa rifiuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei locali.

Le modalità di stoccaggio provvisorio e di esposizione dei suddetti rifiuti devono essere concordate con gli uffici competenti della Città metropolitana.

Art. 9

Personale



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

Il personale assegnato per la gestione dei locali affidati deve essere in numero tale da garantire l'efficienza del servizio.

Il concessionario è tenuto a rispettare il Contratto di Lavoro dello specifico settore, ivi compresi i riposi settimanali, senza nuocere alla continuità del servizio.

Il personale in servizio presso il Bar deve essere munito di divisa, con cartellino di riconoscimento, tenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale, disporre delle autorizzazioni sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia. Il concessionario deve inviare alla Città Metropolitana di Venezia l'elenco nominativo aggiornato del personale impiegato ed indicare, in particolare, il nominativo di un Responsabile operativo del servizio, sempre reperibile in loco.

La Città Metropolitana di Venezia è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. Il concessionario si impegna ad esibire, su richiesta della Città Metropolitana, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Art. 10

Canone annuo

Il concessionario dei locali deve corrispondere semestralmente il canone il cui importo è pari a quello che verrà indicato in sede di offerta, comunque non inferiore ad euro 8.500,00 annui, IVA esclusa, mediante versamento secondo le modalità concordate con la Città Metropolitana di Venezia.

Il canone relativo al primo semestre deve essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del primo semestre che avrà inizio con la data di avvio del servizio di gestione dei locali ad uso bar. Se il pagamento non avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di cui sopra il concessionario deve corrispondere gli interessi moratori per il mancato pagamento.

Il rateo del canone dovrà essere corrisposto mediante bonifico intestato alla Città metropolitana di Venezia – Servizio di Tesoreria - presso UNICREDIT BANCA Spa, IBAN IT69T0200802017000101755752 (causale: rata canone bar Centro Servizi).

La stima dell'Amministrazione in merito al ricavo complessivo presunto, IVA esclusa, per le prestazioni di cui al presente Capitolato è di complessivi € 800.000,00 per un periodo di 5 anni, calcolato sulla base del fatturato medio annuo ottenuto dal precedente concessionario negli ultimi 3 anni. Il periodo di 5 anni potrà essere eventualmente rinnovato per altri 2 anni.

Il valore stimato ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di bar e piccola ristorazione.

Art. 11

Tariffe dei prodotti in vendita

Il concessionario deve provvedere ad affiggere in modo ben visibile il listino prezzi relativo ai prodotti in vendita.

Art. 12



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

Avviamento commerciale

Il concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l'espletamento dell'attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, del contratto.

Art. 13

Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, eventuali crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. La sub concessione è vietata.

Data la specificità del servizio è altresì fatto espressamente divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 14

Prezzi contrattuali

I prezzi indicati nell'offerta economica per la somministrazione di bevande ed alimenti dovranno essere garantiti per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo il solo aggiornamento annuale agli indici ISTAT ed eventuali variazioni nella percentuale di IVA.

Il concessionario accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Art. 15

Assicurazione

Il concessionario assume a proprio carico la responsabilità dell'affido e promuove tutte le iniziative atte ad evitarne l'interruzione.

La Città Metropolitana di Venezia è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero accadere ai soggetti frequentanti il bar o l'auditorio o a terzi in genere o al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto.

In particolare il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e intossicazioni conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o avariati.

Qualora, per cause di disservizio provocate dal concessionario, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Committente, il concessionario è tenuto al loro risarcimento.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dal concessionario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente il Committente.

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, deve pertanto fornire:



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

- 1) copia di idonea polizza assicurativa, della durata di 5 anni, per responsabilità civile verso terzi ed idonea garanzia assicurativa per eventuali danni ai locali ed al loro contenuto di proprietà della committente ed affidati in gestione al concessionario, derivanti dalla conduzione dei medesimi in conseguenza dell'affidamento del servizio, per un massimale almeno di euro 1.500.000,00;
- 2) deve inoltre presentare una fideiussione bancaria o assicurativa, della durata di 5 anni, a garanzia del pagamento dei consumi e del canone e del recesso dall'affidamento per un importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila/00) da intestare alla Città Metropolitana di Venezia con beneficio d'escussione in caso di mancato pagamento dei consumi, del canone e in caso di recesso dall'affidamento.

La fideiussione deve esplicitamente prevedere il risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, e deve pertanto prevedere espressa clausola a prima e semplice richiesta della Committente per tutti i danni ad essa direttamente provocati da disservizi, da inadempienza o da altra ragione di danno nascente dal presente contratto.

E' facoltà della Città Metropolitana di Venezia richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta.

Art. 16

Ispezione e controllo

La Città Metropolitana di Venezia si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate del servizio saranno comunicate dal Dirigente responsabile della corretta esecuzione del contratto, o persona da lui delegata, al concessionario con lettera inviata via PEC o con raccomandata a mano.

Art. 17

Commissione controllo qualità

Oltre alle verifiche a campione previste dall'art. 5, la Città Metropolitana di Venezia si riserva la nomina di una commissione composta da 3 dipendenti della Città Metropolitana, nominati dal Servizio Edilizia, i quali, con cadenza bimensile, potranno verificare, previa verbalizzazione, la qualità e la quantità degli alimenti somministrati.

Gli accertamenti della commissione avverranno senza preavviso ed in tale occasione il concessionario sarà obbligato a sottoporre la verifica degli alimenti da parte della commissione stessa.

A fine accertamento verrà redatto un verbale con la sottoscrizione della commissione e del concessionario.



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

Il verbale conterrà un giudizio in merito a quanto rilevato dalla commissione, con punteggio finale distinto in:

- Buono
- Sufficiente
- Insufficiente

Il ripetersi consecutivo per tre sopralluoghi di un giudizio negativo sarà causa di risoluzione contrattuale.

Art. 18

Penalità e Risoluzione del contratto

L'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs n. 50/2016, del servizio di gestione Bar e piccola ristorazione, dell'installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande e dei servizi relativi alla gestione dell'auditorio deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato Speciale di gara. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, la Città Metropolitana di Venezia applicherà una penale di Euro 500,00 per ogni violazione riguardante i seguenti aspetti:

- qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale;
- rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
- irregolarità a seguito dei controlli effettuati;
- igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto, corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi;
- rispetto delle norme di sicurezza;
- impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato Speciale;
- scarso decoro e correttezza dei dipendenti del concessionario nei rapporti con l'utenza;
- scarsa manutenzione dei distributori automatici di bevande ed alimenti.

In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà della Città Metropolitana di Venezia procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza secondo quanto successivamente specificato. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.

La Città Metropolitana di Venezia risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
- mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Città Metropolitana di Venezia in caso di rinnovo del contratto;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del concessionario;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

- cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure se il concessionario entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del fornitore;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal concessionario nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il concessionario ceda il contratto.

La Città Metropolitana di Venezia ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il concessionario non dia inizio alla gestione dei locali alla data stabilita nel contratto;
- il concessionario non esegua la gestione in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- il concessionario non impieghi personale o mezzi con i requisiti concordati;
- il concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione della Città Metropolitana di Venezia di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- il concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente capitolato speciale, dopo l'applicazione delle penali;
- il concessionario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili a se stesso.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause di cui al presente articolo, la Città Metropolitana di Venezia, si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dal concessionario.

Nessun indennizzo è dovuto al concessionario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Città Metropolitana di Venezia ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il concessionario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il concessionario rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio Gestione del Patrimonio Edilizio

La Città Metropolitana di Venezia può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa che si riflettano ai fini ed agli scopi del servizio appaltato.

La Città Metropolitana di Venezia può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al concessionario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

Art. 19

Riconsegna dei locali

Alla conclusione del contratto ed entro i venti giorni successivi alla naturale scadenza, il concessionario deve liberare i locali da persone e cose mobili, senza necessità di particolari comunicazioni o intimazioni da parte della Città Metropolitana di Venezia. Nel caso ciò non avvenga, la Città Metropolitana di Venezia ha facoltà di incamerare la cauzione e di provvedere direttamente allo sgombero dei locali.

Al termine della concessione i locali devono essere restituiti alla Città Metropolitana di Venezia in perfetto stato di conservazione ed efficienza.

Art. 20

Obblighi di riservatezza

Il concessionario è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni e conoscenze di pertinenza della Città Metropolitana di Venezia di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Il concessionario si impegna a far sì che nel trattamento di dati, informazioni e conoscenze in qualunque modo inerenti all'espletamento del servizio, ed in particolare nel caso di dati personali e sensibili, venga rispettata la disciplina prevista dal D.L.vo n. 196/2003.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città Metropolitana di Venezia, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni derivati alla Città Metropolitana stessa.

Art. 21

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Venezia, con esclusione dell'arbitrato.



Città metropolitana
di Venezia

*Dipartimento dei Servizi al Territorio
Gestione del Patrimonio Edilizio*

Il dirigente
Ing. Andrea Menin